

Roma, 10 luglio 2009



**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

All' *INAIL*
Direzione Centrale Rischi
P.le Giulio Pastore n. 6
00144 Roma

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0009914

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – appalti pubblici e privati in edilizia – problematiche relative al distacco e all'attività di trasporto.

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in ordine alla corretta interpretazione delle norme relative al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nell'ambito degli appalti pubblici e privati in edilizia. In particolare, l'interpellante chiede se in caso di lavoratori distaccati, ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. n. 276/2003, il Documento che certifica la posizione di regolarità contributiva debba essere posseduto dalla sola impresa distaccataria, operante in cantiere in qualità di appaltatore o subappaltatore, ovvero anche dall'impresa distaccante, estranea al contratto di appalto e all'esecuzione dei lavori.

L'Istituto chiede, inoltre, se sia obbligatorio o meno il possesso del DURC anche per l'impresa o il lavoratore autonomo che svolga all'interno di un cantiere attività di consegna e scarico di materiale edile (ad es. ditta di trasporto).

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche previdenziali, si rappresenta quanto segue.

Va premesso che il DURC rientra tra la documentazione necessaria per l'assegnazione di appalti pubblici e per l'esecuzione di appalti privati nel settore dell'edilizia ed è richiesto non solo ai titolari delle imprese con dipendenti, ma anche ai lavoratori autonomi che operano in cantiere senza assumere la veste di datore di lavoro (cfr. art. 1 D.M. 24 ottobre 2007; ML circ. n. 5/2008).

Infatti, l'art. 90, comma 9, D.Lgs. n. 81/2008, riprendendo sostanzialmente i contenuti dell'art. 3, comma 8, D.Lgs. n. 494/1996, prevede che le “*imprese affidatarie*” e le “*imprese esecutrici*” di appalti pubblici e privati in edilizia, nonché i “*lavoratori autonomi*”, che partecipano alla realizzazione dell'opera o del servizio, sono obbligati – tra l'altro – a presentare il Documento

Unico di Regolarità Contributiva al committente o al responsabile dei lavori, ai fini della verifica della loro idoneità tecnico professionale (Allegato XVII, D.Lgs. n. 81/2008).

In caso di distacco lecito, il lavoratore inviato presso l'impresa distaccataria è inserito, nei limiti dell'accordo di distacco, nell'organizzazione della impresa distaccataria, ma il suo rapporto di lavoro prosegue alle dipendenze dell'originario datore di lavoro (distaccante). Resta quindi estranea all'appalto, sotto ogni profilo, l'impresa distaccante e deve conseguentemente escludersi la legittimità di una richiesta del DURC ad essa relativo formulata tanto nei suoi confronti, quanto nei confronti del distaccatario appaltatore.

Riguardo al secondo quesito, concernente la necessità o meno di possedere il Documento per le imprese che svolgono attività di consegna e scarico di materiale edile all'interno di un cantiere, appare opportuno richiamare la risposta, elaborata da questa Direzione, ad interpello n. 3144 del 2005.

In tale occasione si è chiarito che, nell'ambito degli appalti pubblici e privati nel settore dell'edilizia, le imprese esecutrici delle lavorazioni di cui all'All. I, del D.Lgs. n. 494/1996, ora sostanzialmente riportate nell'All. X, del D.Lgs. n. 81/2008, hanno l'obbligo di certificare la loro posizione di regolarità contributiva, a prescindere dal settore in cui sono inquadrare.

Si precisa, tuttavia, che, tra le lavorazioni elencate nell'allegato di cui sopra, non rientrano né le attività di trasporto (consegna e scarico), né più in generale quelle di mera fornitura di materiale edile.

Peraltro, come già evidenziato da questo Ministero con circolare n. 4/2007, concernente la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), non possono considerarsi imprese esecutrici quelle che, pur presenti in cantiere, non partecipano in maniera diretta alla realizzazione delle lavorazioni indicate nell'Allegato citato, ovvero si limitano a svolgere attività di mera fornitura di materiale a piè d'opera, non accompagnata dalla messa in opera.

Per le ragioni di cui sopra, con riferimento al secondo quesito, è dunque possibile affermare che anche per le imprese e i lavoratori autonomi, svolgenti attività di trasporto di materiale edile, non sussiste l'obbligo di certificazione della regolarità contributiva mediante DURC.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

SC/ADB